



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori D'ALIA e LUSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 2010

Modifica all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, in materia di appello nei giudizi pensionistici dinanzi alla Corte dei conti

ONOREVOLI SENATORI. - Nell'ambito della giurisdizione amministrativa, ai sensi dell'articolo 12 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, e dell'articolo 62 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, la Corte dei conti ha competenza esclusiva in materia di pensioni a totale carico dello Stato, nonché di pensioni degli *ex* dipendenti degli enti locali, tutte confluite ed erogate dall'Istituto nazionale per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP). Ha altresì competenza in materia di pensioni erogate dall'Istituto postelegrafonici (iPOST) e dall'INPS, limitatamente alla cassa degli *ex* dipendenti delle ferrovie dello Stato, già gestiti dalle Direzioni provinciali del Ministero del Tesoro. Ad essa è anche attribuita la competenza in materia di pensione privilegiata cosiddetta «tabellare», chiesta ed erogata in favore degli *ex* militari di leva a seguito di infermità riconosciute come contratte durante ed a causa del servizio (legge 3 giugno 1981, n. 308), nonché in materia di pensioni di guerra (testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915).

Tutti i giudizi dinanzi la Corte dei conti (la stessa conosce anche dei giudizi di conto ed in materia di responsabilità amministrativa), sono stati per molto tempo regolati esclusivamente dal regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038.

L'appello in sede pensionistica non è stato mai previsto, dapprima perché il giudizio pensionistico prevedeva una istruttoria da parte del Procuratore generale, poi perché a decidere era un collegio dapprima di cinque poi di tre componenti. Si riteneva pertanto che fosse garantita al pensionato una ade-

guata istruttoria ed una decisione collegiale tali da non ritenere necessario un ulteriore grado di giudizio.

L'appello avverso le decisioni della Corte dei conti in materia di pensione non è stato previsto nemmeno allorché il legislatore ha voluto riordinare la Corte dei conti con il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, ma compare allorché il decreto, dopo essere stato riproposto più volte, viene convertito con modifiche nella legge 14 gennaio 1994, n. 19.

L'articolo 1 del citato decreto-legge n. 453 del 1993 prevede al comma 5, tuttavia, una limitazione in materia di appello avverso sentenze in materia pensionistica: mentre l'appello in materia contabile è proponibile in toto, l'impugnazione in materia pensionistica è limitata ai motivi di diritto. Il legislatore precisa al riguardo che «costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni».

Occorre precisare in merito che le sentenze della Corte dei conti in materia pensionistica sono volte a decidere non solo in merito all'esatto calcolo della pensione, ma anche in riferimento alle doglianze dei ricorrenti cui è stata negata una pensione per la non dipendenza dal servizio di infermità da essi denunciate, o per mancanza dei requisiti di inabilità a proficuo lavoro, o di idoneità al servizio.

Ancora, la Corte è chiamata a pronunciarsi anche riguardo il recupero di somme disposte dall'Amministrazione interessata sui ratei di pensione.

Orbene, in tutte le suddette fattispecie, la Corte è chiamata a valutare l'effettivo servi-

zio prestato dal ricorrente, la gravità delle infermità denunciate, la buona fede nella percezione dei ratei di pensione corrisposti in misura superiore al dovuto, il contemperamento tra l'interesse dello Stato al recupero dell'indebito e quello del pensionato a condurre una vita dignitosa.

Tutte queste sono valutazioni che sfuggono al peso delle norme istituite in materia pensionistica e richiedono giudizi legati più a questioni di fatto che non a quelle puramente di diritto.

Ebbene, secondo la normativa in vigore, le suddette fattispecie sono tutte sottratte alla giurisdizione d'appello, con il risultato alquanto aberrante che il dipendente sospettato come disonesto e sottoposto a giudizio di responsabilità dinanzi la Corte dei conti ha la possibilità di far valere i suoi diritti in un doppio grado di giudizio «completo», in cui i giudici di primo e secondo grado possono esaminare e riesaminare le fattispecie nel loro complesso, mentre il dipendente che ha svolto per molti anni il servizio per lo Stato e per questo ha contratto infermità, può far accertare l'esatto operato dell'Amministrazione, che quell'infermità ha negato come dipendente dal servizio, solo in primo grado dinanzi le sezioni regionali della Corte dei conti, mentre avverso le sentenze da esse pubblicate può ricorrere alle Sezioni giurisdizionali centrali d'appello solo nel caso, del tutto raro, in cui il Giudice di primo grado sia incorso in violazione di legge o nel

caso, altrettanto raro, in cui la sentenza sia del tutto immotivata, come hanno voluto precisare le Sezioni riunite della Corte dei conti con la sentenza n. 10/QM del 24 ottobre 2000.

La gravità del negato doppio grado di giudizio in materia pensionistica si è ancor più rimarcata allorché allo scopo di smaltire il forte arretrato dei ricorsi pendenti, con il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, il legislatore ha ridotto i componenti dei collegi giudicanti in numero di tre, e quindi ha istituito con l'articolo 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205, il Giudice unico delle pensioni: i ricorsi in materia pensionistica sono quindi decisi in primo grado da un unico giudice, dinanzi al quale si applicano gli articoli 420, 421, 429, 430 e 431 del codice di procedura civile e le sentenze in secondo grado sono impugnabili solo per motivi di diritto.

Con il presente disegno di legge si propone pertanto di abrogare la limitazione in merito alla proposizione dell'appello in materia pensionistica solo per motivi di diritto. Ciò non comporterà alcun particolare carico di lavoro per le tre sezioni giurisdizionali centrali d'appello della Corte dei conti poiché il gravame va proposto con il patrocinio di avvocato cassazionista e richiede un'accurata motivazione, poi perché non graverà sulle casse degli enti previdenziali, potendo gli stessi proporre appello a loro volta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e successive modificazioni, le parole: «Nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi di diritto; costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni» sono soppresse.